

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, riunito a Roma il 16 e 17 marzo, a conclusione dell'ampio e approfondito dibattito avviato nella seduta del dicembre scorso e concluso nell'odierna sessione sulla riforma della legge professionale,

riconosciuto preliminarmente che l'inquadramento giuridico della professione giornalistica e la esistenza dell'Ordine come "struttura associativa necessaria e come strumento ricognitivo obbligatorio dei soggetti professionalmente impegnati nell'attività giornalistica" si prospettano, oggi più che mai, necessari per qualificare culturalmente e tecnicamente i giornalisti (anche nel quadro delle nuove realtà e profili del sistema informativo in evoluzione), per responsabilizzarne il comportamento alla stregua di fondamentali regole di correttezza professionale nonché per consolidare questi presupposti subiet<sub>ti</sub>vi di fronte al potere editoriale;

rilevata l'urgenza di modifica della legge istitutiva dell'Ordine dei Giornalisti al fine di costituire un nuovo ordinamento professionale che tenda a perseguire e a garantire un accesso alla professione più libero e svincolato da ogni condizionamento, una più qualificata formazione professionale, strutture dell'Ordine che consentano efficacia di interventi ma, soprattutto, una effettiva libertà nell'esercizio della professione eliminando ipoteche e con<sub>tr</sub>olli anche normativi incompatibili con la libertà di informazione;

ritenuto che con le modifiche sollecitate l'Ordine dei Giornalisti sarà in grado di meglio rispondere alle sue funzioni istituzionali di tutela giurid<sub>ica</sub> della professione e di autogoverno disciplinare e deontologico della categoria,

individua e raccomanda

i seguenti criteri informativi della riforma della legge professionale dando mandato alla presidenza di predisporre i necessari strumenti tecnico-organiz<sub>z</sub>ativi per elaborare - sulla base dei criteri formulati nonché dei lavori e delle esperienze finora acquisiti ed avvalendosi anche, se necessario, di even<sub>t</sub>uali contributi tecnici e professionali - un articolato schema di modifiche da sottoporre, previa consultazione delle rappresentanze territoriali dell'Ordine e coinvolgimento ampio e diretto degli altri organismi di categoria, all'atten<sub>z</sub>ione delle forze politiche e parlamentari.

= 2 =

A) ACCESSO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Le modifiche da apportare alla legge professionale dovranno assicurare un accesso alla professione svincolato da ogni condizionamento e aperto ad ogni istanza garantendo nel contempo una adeguata e qualificata formazione tecnico-professionale. A tal fine occorrerà:

- \* ridefinire il tirocinio professionale come canale formativo e non solo come primo livello di inserimento nel mondo del lavoro giornalistico;
- \* individuare le aziende abilitate allo svolgimento del tirocinio giornalistico con maggiore precisione e aderenza agli attuali sviluppi anche tecnologici del settore e alle nuove realtà emergenti (radio e televisioni private, editoria minore e specializzata) affidando all'accertamento ricognitivo e certificatorio dell'organo professionale la verifica che tali strutture siano "idonee ad assicurare una preparazione efficace e completa";
- \* prevedere e riconoscere nuove strutture di formazione e di accesso al giornalismo alternative al praticantato che siano in grado di assicurare l'acquisizione sistematica di una professionalità culturale di base e tecnico-pratica specifica, elemento essenziale del diritto al lavoro e di una nuova qualità;
- \* determinare modelli di riferimento didattici e tecnico-professionali per le scuole di giornalismo, professionali o universitarie, affinché le stesse siano in grado di realizzare una sintesi tra la formazione specificatamente professionale (con testate-laboratorio interne, stages prolungati nelle aziende giornalistiche, diversificazioni delle esperienze in tutti i settori dei mass media, qualificazioni tecnologiche, ecc.) ed un approfondimento "finalizzato" del patrimonio culturale fornito dalla scuola, università compresa;
- \* rivedere i meccanismi degli esami di idoneità professionale quale momento di accertamento selettivo e verifica della idoneità, della preparazione e della esperienza professionale acquisita.

./.

= 3 =

B) DEONTOLOGIA E RESPONSABILITA' PROFESSIONALE

La nuova legge dovrà contenere più precise e dettagliate regole di autodisciplina quali indispensabile punto di riferimento per il comportamento deontologico dei singoli e della categoria e per un effettivo esercizio del potere disciplinare. A tal fine occorrerà:

- \* elaborare un più ampio codice di correttezza che meglio definisca i diritti e i doveri del giornalista a garanzia del diritto della collettività ad essere informata indipendentemente da ogni illecito interesse; assicurare la trasparenza e la riconoscibilità dell'informazione giornalistica distinguendola dai messaggi e comunicazioni pubblicitarie;
- \* fissare una diversa e più snella articolazione delle procedure disciplinari per garantirne azionabilità, effettiva praticabilità e pubblicità;
- \* riconsiderare i poteri di iniziativa del P.M. in materia disciplinare;
- \* stabilire la inapplicabilità alla professione giornalistica delle pene accessorie della interdizione e della sospensione dall'esercizio professionale conseguenti a condanne per reati a mezzo stampa e di opinione;
- \* riconoscere il diritto-dovere del giornalista, anche davanti all'autorità giudiziaria, al segreto professionale sulle fonti fiduciarie delle notizie.

C) LA DIREZIONE DEI GIORNALI

Occorrerà inoltre rivedere le norme concernenti la direzione responsabile dei giornali e dei periodici al fine di meglio contemperare le esigenze di tutela professionale e di preparazione tecnica con quelle della libertà di stampa.

D) IL PUBBLICISMO

La nuova legge, sulla base di una più precisa distinzione del giornalismo come professione dal giornalismo come collaborazione, dovrà tendere ad una nuova identificazione della figura professionale del pubblicista. A tal fine sa-

= 4 =

rà necessario:

- \* definire le figure e i profili operanti nel pubblicitario;
- \* individuare nuove modalità, termini e regole per la iscrizione nel relativo elenco che dovrà essere subordinata anche all'accertamento della professionalità e qualificazione culturale e tecnica del pubblicitario;
- \* richiedere il possesso di un titolo di studio minimo (o, in alternativa, il superamento di un esame analogo a quello di cultura generale).

Occorrerà infine prevedere anche una norma transitoria che riconosca il passaggio al professionismo dei pubblicitari che esercitano con continuità ed esclusività l'attività giornalistica.

E) ESERCIZIO PROFESSIONALE E TENUTA DELL'ALBO

In materia si rendono necessari i seguenti provvedimenti:

- \* riconoscimento del potere ricognitivo e certificatorio d'ufficio dei Consigli regionali dell'Ordine;
- \* sostituzione del criterio della residenza con quello del domicilio professionale;
- \* migliore definizione dell'ambito di applicazione dei concetti di inattività e di esclusività professionale e individuazione delle attività incompatibili con l'esercizio normale della professione.

F) COMPITI E STRUTTURA DEI CONSIGLI REGIONALI E DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Al fine di assicurare un migliore funzionamento ed una più effettiva capacità di intervento ai Consigli regionali e al Consiglio Nazionale soprattutto per quanto attiene le attribuzioni concernenti la tutela della personalità, della libertà e dell'autonomia dei giornalisti nonché la vigilanza sulla dignità professionale, occorrerà:

- \* semplificare le procedure elettorali e introdurre un sistema che garantisca la più ampia rappresentanza degli iscritti e valorizzi sensibilità e qualificate esperienze presenti nel sistema informativo; sostituire il principio della maggioranza assoluta;



= 5 =

- \* fissare nuove competenze dei Consigli dell'Ordine concernenti la funzione di rappresentatività della collettività regionale dei giornalisti, la promozione di iniziative per migliorare la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti, il potere di intervento per la composizione delle controversie fra iscritti all'albo e tra questi e i singoli cittadini nel caso che tali controversie riguardino l'esercizio dell'attività professionale giornalistica;
- \* fissare la competenza del Consiglio Nazionale in materia di formulazione dei programmi degli esami, formazione e aggiornamento professionale, norme -quadro per il riconoscimento delle scuole di giornalismo, rappresentanza degli interessi professionali e morali della categoria, determinazione di principi e di norme di comportamento per gli iscritti, determinazione triennale delle tariffe dei compensi minimi per le prestazioni giornalistiche non regolate dal contratto di lavoro, costituzione di una sezione del Consiglio Nazionale e attribuzione alla stessa della competenza in ordine alla decisione dei ricorsi e delle istanze.

\*\*\*\*\*